



COMUNE DI SAN PROSPERO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

- Approvato con atto consiliare n. 94 del 30.10.98
- Modificato con atto consiliare n. 2 del 22.01.99
- Modificato con atto consiliare n. 46 del 26.07.99
- Modificato con atti consiliari nn. 54 e 55 del 03.11.99
- Modificato con atto consiliare n. 80 del 20.12.99
- Modificato con atto consiliare n. 5 del 18.01.00
- Modificato con atto consiliare n. 21 del 28.02.00
- Modificato con atto consiliare n. 32 del 29.03.00
- Modificato con atto consiliare n. 75 del 19.12.01
- Modificato con atto consiliare n. 90 del 19.12.02
- Modificato con atto consiliare n. 1 del 23.02.05
- Modificato con atto consiliare n. 24 del 21.05.05
- Modificato con atto consiliare n. 14 del 29.03.07
- Modificato con atto consiliare n. 6 del 05.03.08
- Modificato con atto consiliare n. 10 del 25.03.09

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	3
Art. 1	3
Oggetto	3
Art. 2	3
Immobili degli enti non commerciali	3
Art. 2 bis	3
Fabbricati di interesse storico e artistico	3
Art. 3	4
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	4
Art. 3 bis	4
Aree fabbricabili - Pertinenze di fabbricati esistenti	4
Art. 3 ter	4
Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente	4
Art. 3 quater	5
Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva	5
Art. 3 quinquies	5
Potestà di controllo, sanzioni, ravvedimento	5
(ABROGATO)	5
Art. 3 sexties	5
Aree fabbricabili divenute inedificabili	5
Art. 4	5
Versamenti effettuati da un contitolare	5
Art. 4 bis	5
Dichiarazioni ICI	5
Art. 4 ter	6
Detrazione abitazione principale	6
Art. 4 quater	6
Abitazione coniuge non assegnatario	6
Art. 5	6
Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale	6
Art. 6	7
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta	7
Art. 6 bis	7
Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	7
Art. 7	8
Liquidazione ed accertamento	8
(ABROGATO)	8

Art. 7 bis	8
Disapplicazione della maggiorazione prevista dall'art.11,	8
comma 1, del D.Lgs.n.504/92	8
(ABROGATO)	8
Art. 7 ter	8
Disapplicazione degli interessi previsti dall'art.11 del D.Lgs. n. 504/92	8
(ABROGATO)	8
Art. 7 quater	8
Attività di recupero	8
Art. 7 quinquies	8
Definizione agevolata per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità	8
Art. 8	9
Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti	9
Art. 8 bis	9
Obblighi del contribuente ed attività di controllo	9
Art. 8 ter	9
Riscossione ordinaria	9
Art. 8 quater	10
Rimborsi e compensazione	10
Art. 9	10
Differimento o rateizzazione dei versamenti	10
Art. 9 bis	10
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione	10
Art. 10	11
Entrata in vigore del regolamento	11
NOTE	11

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 e nel rispetto dei principi fissati dal comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/97, detta norme antielusive, semplificative e di equità fiscale in materia di ICI. Disciplina, altresì, le procedure in materia di riscossione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 **Immobili degli enti non commerciali ¹**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/92, compete esclusivamente per i fabbricati posseduti e dai medesimi utilizzati, per le proprie finalità statutarie, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali e dalle ONLUS.
2. **Abrogato.**²

Art. 2 bis **Fabbricati di interesse storico e artistico³**

1. Per fabbricati di interesse storico e artistico si intendono i fabbricati dichiarati come tali ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La base imponibile dei fabbricati di interesse storico e artistico rientranti nella categoria catastale A si determina applicando alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo della categoria catastale A/3, classe 1, i moltiplicatori di cui all'art.5, comma 2 del D.Lgs. n.504/1992.
3. Per i fabbricati di interesse storico e artistico rientranti in una categoria catastale diversa dalla categoria catastale A la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a

¹ Articolo modificato con atto C.C. n.80 del 20.12.99

² Comma abrogato con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

³ Articolo aggiunto con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

16 mq. La base imponibile si determina con le modalità di cui al precedente comma, qualunque sia la categoria catastale di appartenenza.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ogni anno entro il 31 Marzo, la Giunta comunale delibera per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.

Art. 3 bis

Aree fabbricabili - Pertinenze di fabbricati esistenti ⁴

1. A seguito di edificazione su un lotto, qualora risulti potenzialità edificatoria residua, la stessa non è soggetta ad ICI se catastalmente classificata come pertinenza del fabbricato costruito.
2. L'area di pertinenza è soggetta ad ICI dalla data del rilascio di nuova concessione edilizia.
3. Per la valutazione della stessa il contribuente segue i criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 3 ter

Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente ⁵

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione del Piano Regolatore vigente, con possibilità edificatoria condizionata, viene applicata **una riduzione del 60 (sessanta) per cento**.
2. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art.3.
3. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato da P.R.G. come edificabile, ma non sfruttabile o perché adibito a funzione specifica, esempio accesso ad uno o più immobili o altro o per la particolare configurazione topografica, viene applicata una riduzione dell'80 (ottanta) per cento.
4. Nel caso in cui lo stesso lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data del rilascio della concessione edilizia non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art.3.

⁴ Articolo aggiunto con atto C.C. n.2 del 22.01.99

⁵ Articolo aggiunto con atto C.C. n. 32 del 29.03.00

Art. 3 quater
Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva ⁶
(ABROGATO)

Art. 3 quinquies
Potestà di controllo, sanzioni, ravvedimento ⁷
(ABROGATO)

Art. 3 sexties
Aree fabbricabili divenute inedificabili ⁸

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di concessioni e/o autorizzazioni edilizie e/o dichiarazioni di inizio attività per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non siano state intraprese azioni, ricorsi o procedimenti avverso l'approvazione delle varianti in itinere o le disposizioni di vincolo di inedificabilità; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 4
Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti ICI si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri.

Art. 4 bis
Dichiarazioni ICI ⁹

⁶ Articolo abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2007 con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

⁷ Articolo abrogato a decorrere dall'anno d'imposta 2007 con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

⁸ Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

⁹ Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 i soggetti passivi d'imposta devono presentare la dichiarazione ICI nei modi e nei termini disciplinati dall'art.10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 ter¹⁰

Detrazione abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. **Abrogato.**¹¹
3. **Abrogato.**¹²

Art. 4 quater¹³

Abitazione coniuge non assegnatario

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 4 ter, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di San Prospero.
3. Al coniuge assegnatario della casa coniugale, se sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, spettano le detrazioni di cui all'articolo 4 ter in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

Art. 5

Locali costituenti pertinenze dell'abitazione principale

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. **Abrogato.**¹⁴

¹⁰ Articolo introdotto a decorrere dall'anno 2008 con atto C.C. n. 6 del 05.03.08

¹¹ Comma abrogato a decorrere dall'anno 2009 con atto C.C. n. 10 del 25.03.09

¹² Comma abrogato a decorrere dall'anno 2009 con atto C.C. n. 10 del 25.03.09

¹³ Articolo introdotto a decorrere dall'anno 2008 con atto C.C. n. 6 del 05.03.08

¹⁴ Comma abrogato con atto C.C. n.5 del 18.01.00

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504 del 30/12/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. La detrazione spetta anche per le pertinenze.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 6

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta

1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale, limitatamente a quella disciplinata dall'art.4ter, comma 1.¹⁵ La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.¹⁶
2. Il beneficio di cui sopra decorre dal mese in cui si è verificata la condizione prevista dal comma 1 e viene concesso tramite comunicazione da presentare al Comune a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo.¹⁷
3. Per le situazioni già in essere il beneficio decorre dal 1° gennaio 1999 e la comunicazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI anno 1998.
4. Qualora in corso d'anno venga meno il diritto a godere delle agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In tale ipotesi le agevolazioni devono essere rapportate ai mesi dell'anno durante i quali si è effettivamente verificato il presupposto di cui al comma 1 del presente articolo.¹⁸

Art. 6 bis

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili ¹⁹

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.

¹⁵ Comma modificato con atto C.C. n. 6 del 05.03.08

¹⁶ Comma modificato con atto C.C. n. 5 del 18.01.00

¹⁷ Comma modificato con atto C.C. n. 75 del 19.12.01, n.1 del 23.02.05, n. 14 del 29.03.07 e n.

¹⁸ Comma introdotto con atto C.C. n. 14 del 29.03.07 poi sostituito con atto C.C. n. 10 del 25.03.09

¹⁹ Articolo aggiunto con atto C.C. n. 1 del 23.02.05

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune, ai sensi dell'art. 4 bis.²⁰

Art. 7
Liquidazione ed accertamento²¹
(ABROGATO)

Art. 7 bis
Disapplicazione della maggiorazione prevista dall'art.11,
comma 1, del D.Lgs.n.504/92²²
(ABROGATO)

Art. 7 ter
Disapplicazione degli interessi previsti dall'art.11 del D.Lgs. n. 504/92²³
(ABROGATO)

Art. 7 quater
Attività di recupero²⁴

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera Euro 10,33.

Art. 7 quinquies²⁵
Definizione agevolata per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità

1. I soggetti passivi che dichiarino il possesso di fabbricati che non presentano più i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, comma 3 e 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti al pagamento dell'imposta e degli

²⁰ Comma così modificato con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²¹ Articolo abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²² Articolo abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²³ Articolo abrogato, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²⁴ Articolo introdotto con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²⁵ Articolo introdotto con atto C.C. n. 6 del 05.03.08

- interessi, con esclusione di ogni sanzione, relativamente agli anni d'imposta per i quali il Comune conserva il potere di accertamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2009, su apposito modello predisposto dal Servizio Tributi.²⁶
 3. Nel caso in cui i fabbricati siano sprovvisti di rendita, l'imposta sarà calcolata avendo riguardo alla rendita presunta determinata prendendo a riferimento fabbricati simili.
 4. Il Servizio Tributi notificherà entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2, atto di accertamento comprensivo di imposta ed interessi.
 5. Il Comune conserva l'ordinario potere di accertamento nei confronti delle dichiarazioni infedeli.
 6. L'attività di accertamento non è sospesa fino al termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2.
 7. Non è ammessa la definizione agevolata per i fabbricati per i quali sia stato notificato un atto di accertamento.

Art. 8

Modalità di effettuazione dei versamenti conseguenti ad accertamenti

1. I versamenti conseguenti ad accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente nel seguente modo:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - b) direttamente presso la Tesoreria comunale;
 - c) tramite sistema bancario.²⁷

Art. 8 bis

Obblighi del contribuente ed attività di controllo²⁸

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso previsto per la riscossione ed il rimborso delle imposte erariali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8 ter

Riscossione ordinaria²⁹

1. La riscossione ordinaria viene effettuata:
 - a) tramite conto corrente postale intestato al Comune;
 - b) tramite sistema bancario;
 - c) tramite modello F24;³⁰
2. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 Euro.³¹

²⁶ Comma modificato con atto C.C. n. 10 del 25.03.09

²⁷ Comma modificato con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²⁸ Articolo introdotto con atto C.C. n. 2 del 22.01.99, modificato con atto C.C. n.54 del 03.11.99 e poi sostituito con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

²⁹ Articolo aggiunto con atto C.C. n. 80 del 20.12.99

³⁰ Comma modificato con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

³¹ Comma introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

Art. 8 quater ³²
Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.8 bis, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall' art. 8 ter.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di ICI. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 9
Differimento o rateizzazione dei versamenti ³³

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali per cui sia stata avanzata la richiesta di tale riconoscimento.
2. La scadenza del versamento ICI nel caso di successione può essere differita di 6 (sei) mesi. Nel caso di decesso avvenuto nel I semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati entro il termine di versamento previsto per il saldo.
Nel caso di decesso avvenuto nel II semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati entro il termine di versamento previsto per l'acconto d'imposta dell'anno successivo.

Art. 9 bis
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento e liquidazione ³⁴

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento e liquidazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 26.000,00

³² Articolo introdotto, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, con atto C.C. n. 14 del 29.03.07

³³ Articolo prima modificato con atto C.C. n. 2 del 22.01.99 e con atto C.C. n.55 del 03.11.99 e successivamente con atto C.C. n. 75 del 19.12.01 che ha abrogato i commi 3, 3bis, 4 e 5

³⁴ Articolo aggiunto con atto C.C. n. 75 del 19.12.01

Euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione dell'interesse del 3% su base annua. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.³⁵
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 10

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

NOTE

- Atto C.C. n. 2 del 22.01.99 modifiche ed integrazioni: art.3bis aggiunto, art.9 modificato.
- Atto C.C. n.46 del 26.07.99 modifiche ed integrazioni: art.8bis aggiunto.
- Atto C.C. n.54 del 03.11.99 modifiche ed integrazioni: il termine "tasso legale" di cui ai commi 1 e 2 dell'art.8bis, è stato sostituito con "tasso per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali".
- Atto C.C. n.55 del 03.11.99 modifiche ed integrazioni: art.7bis aggiunto, art.9 commi 3 e 4 modificati, comma 3bis aggiunto.
- Atto C.C. n.80 del 20.12.99 modifiche ed integrazioni: art.2 comma 2 aggiunto, art.8ter aggiunto.
- Atto C.C. n. 5 del 18.01.00 modifiche ed integrazioni: art.5 comma 2 abrogato, art.5 comma 3 sostituito, art.6 comma 1 sostituito.

³⁵ Comma così modificato con atto C.C. n.90 del 19.12.02

- Atto C.C. n. 21 del 28.02.00 modifiche ed integrazioni: art.7ter aggiunto.
- Atto C.C. n. 32 del 29.03.00 modifiche ed integrazioni: art.3ter aggiunto.
- Atto C.C. n. 75 del 19.12.01 modifiche ed integrazioni:
art.6 comma 2 sostituito, art.9 commi 3, 3bis, 4, 5 abrogati, art.9 bis aggiunto.
- Atto C.C. n. 90 del 19.12.02 modifiche: art.9 bis comma 2 modificato.
- Atto C.C. n. 1 del 23.02.05 modifiche ed integrazioni:
art.3quater aggiunto, art.3quinqies aggiunto, art.6 comma 2 modificato, art.6 bis aggiunto, art.7 comma 1 modificato.
- Atto C.C. n. 24 del 21.05.05 modifiche:
art.3quater 2° comma e 2° periodo modificato, 3° comma abrogato, 9° comma abrogato.
- Atto C.C. n. 14 del 29.03.07 modifiche ed integrazioni:
art.2 comma 2 abrogato, art.2 bis introdotto, art.3quater abrogato, art.3quinqies abrogato, art.3sexties introdotto, art.4bis introdotto, art.6 2° comma modificato, 4° comma aggiunto, art.6bis comma 6 modificato, art.7 abrogato, art.7bis abrogato, art.7ter abrogato, art.7quater introdotto, art.8 1° comma modificato, art.8bis sostituito, art.8ter modificato, art.8quater introdotto.
- Atto C.C. n. 6 del 05.03.08 modifiche ed integrazioni:
art. 4ter aggiunto, art. 4quater aggiunto, art. 6 comma 1 modificato, art. 7quinqies aggiunto.
- Atto C.C. n. 10 del 25.03.09 modifiche ed integrazioni:
art.4ter commi 2 e 3 abrogati, art.7quinqies comma 2 modificato, art.6 comma 2 modificato, comma 4 sostituito.